



**POR FSE 2014-2020**

**REGIONE ABRUZZO**

**CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI**

**Comitato di Sorveglianza**

*Luglio 2021*

## INDICE

<b>1. PRESENTAZIONE .....</b>	<b>2</b>
<b>2. LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO .....</b>	<b>4</b>
<b>3. APPROCCIO METODOLOGICO E INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE SPECIFICI PER ASSE PRIORITARIO.....</b>	<b>6</b>
3.1 Criteri di selezione generali validi per tutti gli assi e tutte le operazione del POR .....	8
3.2 ASSE 2: “OCCUPAZIONE” .....	9

## **1. PRESENTAZIONE**

Il presente documento descrive l'approccio metodologico adottato per la definizione dei criteri di selezione delle operazioni da ammettere al co-finanziamento del Fondo Sociale Europeo a valere sul Programma Operativo Regionale 2014 – 2020 della Regione Abruzzo (CCI n. 2014IT05SFOP009), approvato da ultimo con Decisione C(2020) n. 2657 final del 15.04.2021.

Il dettato dell'articolo 125, (par. 3, lett. a) del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sui fondi SIE, prevede che l'elaborazione dei criteri di selezione da parte dell'Autorità di Gestione, responsabile dell'attuazione del POR, sia avvenuta conformemente al principio della sana gestione finanziaria e nel rispetto dei principi di parità tra uomini e donne e non discriminazione (fondata su sesso, razza, origine etnica, religione, convinzioni personali, disabilità, età, orientamento sessuale) e in linea con il principio dello sviluppo sostenibile. Inoltre, sarà garantita la pubblicizzazione dei criteri di selezione e la trasparenza della selezione delle operazioni.

In deroga all'articolo 125, paragrafo 3, lettera b), le operazioni volte a promuovere la capacità di risposta alla crisi nel contesto della pandemia da Covid-19 possono essere selezionate per il sostegno del FSE anche prima dell'approvazione del programma modificato. L'articolo 65, paragrafo 6, non si applica alle operazioni volte a promuovere la capacità di risposta alla crisi nel contesto dell'epidemia di Covid-19 di cui all'articolo 65, paragrafo 10, secondo comma. In deroga all'articolo 125, paragrafo 3, lettera b), dette operazioni possono essere selezionate per il sostegno del FESR o del FSE prima dell'approvazione del programma modificato.

Il presente documento intende, dunque, portare all'attenzione del Comitato di Sorveglianza i criteri di selezione delle operazioni introdotte nel POR FSE (2014-2020) di Regione Abruzzo con la procedura di riprogrammazione n. 2/2021 ed approvata con la Decisione comunitaria sopra indicata.

L'articolo 110 (par. 2, lett. a) del Regolamento (UE) 1303/2013 attribuisce al Comitato di Sorveglianza il compito di esaminare e approvare la metodologia e i criteri adottati per la selezione delle operazioni da finanziare nell'ambito del Programma Operativo.

In attuazione di detto disposto normativo, pertanto, il presente documento metodologico è finalizzato a garantire che le operazioni finanziate a valere sul POR FSE (2014-2020) della Regione Abruzzo, siano selezionate nel rispetto delle regole di ammissibilità al programma e in funzione del grado di capacità delle stesse di perseguire gli obiettivi specifici (risultati attesi) del Programma stesso.

I principi assunti per la definizione della batteria di criteri (ammissibilità e valutazione/selezione), contenuti nel presente documento, costituiscono il riferimento che i Responsabili di Azione devono assumere nella predisposizione degli avvisi e dei bandi, al fine di poter selezionare gli interventi maggiormente rispondenti agli obiettivi da conseguire.

Nella fase della programmazione delle risorse finanziarie del POR, l'Autorità di Gestione realizza le proprie attività nel pieno rispetto delle norme unionali, nazionali e regionali, ove presenti, che disciplinano le concessioni delle forme di sostegno di cui all'art. 66 del Regolamento (UE) 1303/2013 e gli appalti nel rispetto dei principi sanciti dal Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea sulla libera concorrenza, e, in particolare, dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, pubblicità e trasparenza.

Si richiamano, infine, gli obblighi discendenti dall'art. 65 e dall'art. 125, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 1303/2013, secondo i quali i criteri devono:

- assicurare che le operazioni contribuiscano al conseguimento degli obiettivi e dei risultati specifici della pertinente priorità di investimento;
- essere non discriminatori e trasparenti;
- tenere conto dei principi generali relativi alla parità fra uomini e donne, alla non discriminazione e allo sviluppo sostenibile;
- garantire che l'operazione selezionata rientri nell'ambito di applicazione del Fondo Sociale Europeo e possa essere attribuita a una categoria di operazione ammissibile;
- accertare che il beneficiario abbia la capacità amministrativa, finanziaria e operativa per soddisfare le condizioni e i requisiti di esecuzione stabiliti;
- accertare, in caso di aiuti di Stato, che i beneficiari e le operazioni selezionate posseggano i requisiti e abbiano le caratteristiche previste dalla pertinente normativa applicabile.
- le categorie di operazione sono specificate nei provvedimenti di attuazione in coerenza con quanto stabilito nel Programma Operativo.

## 2. LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006;
- Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Regolamento (UE) n.1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);
- il Regolamento (Ue) 2020/558 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;
- Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020 della Regione Abruzzo, i cui principali elementi sono stati approvati da ultimo con Decisione della Commissione europea C(2020) n. 2657 final del 15.04.2021;
- Linee guida per la Commissione e gli Stati Membri su una metodologia comune per la valutazione dei sistemi di gestione e controllo degli stati membri [EGESIF\_14\_0010\_Final del 18/12/2014 – *“Guidance for the Commission and Member States on a common methodology for the Assessment of Management and Control Systems in the Member States”*].].

**Normativa italiana di riferimento:**

- DPR 5 febbraio 2018, n. 22 “Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”, pubblicato sulla G.U. n. 71 del 26 marzo 2018.
- Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Decreto Cura Italia) convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27;
- Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), convertito dalla Legge n. 77 del 17 luglio 2020.

### **3. APPROCCIO METODOLOGICO E INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE SPECIFICI PER ASSE PRIORITARIO**

L'approccio metodologico che si intende adottare è il medesimo proposto dall'Autorità di Gestione del POR FSE (2014-2020) di Regione Abruzzo ed approvato dal Comitato di Sorveglianza in data 15 dicembre 2020.

La selezione delle operazioni avviene mediante procedure di evidenza pubblica (bandi e avvisi) di tipo "valutativo" o a "sportello", oppure ricorrendo a procedure "concertativo-negoziali", da attuare attraverso strumenti di programmazione negoziata, sulla base di quanto previsto dalle normative nazionali e/o regionali, garantendo, in ogni caso, il rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza e nel pieno rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato.

Alla base del processo di individuazione/definizione dei criteri di selezione e valutazione delle operazioni da finanziare nell'ambito del Programma, è stata posta l'applicazione dei principi di "semplificazione" e "concentrazione". Ciò comporta una precisa identificazione dei criteri più pertinenti per la valutazione e selezione delle operazioni, volta a circoscrivere pochi elementi atti a rappresentare con chiarezza gli aspetti qualificanti delle proposte progettuali da ammettere a finanziamento e ad assicurare trasparenza alle scelte.

Per tale motivazione, i criteri individuati in questo documento potranno scendere ad un livello di dettaglio maggiore, in sede di attuazione. Va considerato che, vista l'ampia gamma di concrete possibilità realizzative delle Azioni, non tutti i criteri di valutazione dovranno essere sempre e necessariamente presenti in tutte le procedure selettive. Infatti, per ciascun criterio andrà valutata l'effettiva pertinenza, oltre al "peso" che si ritiene adeguato assegnargli nei singoli casi.

La procedura di selezione dei progetti è articolata nelle seguenti fasi:

- 1) verifica dell'ammissibilità delle domande;
- 2) istruttoria e valutazione dei progetti che hanno superato la prima fase, ai fini della elaborazione di graduatorie o il superamento della soglia di punteggio prevista (in caso di procedure a sportello).

I requisiti di ammissibilità formale rappresentano caratteristiche di eleggibilità delle operazioni ed elementi imprescindibili per la selezione delle operazioni. Sono pertanto i criteri attraverso i quali i progetti vengono considerati ammissibili o da escludere. I criteri di ammissibilità/esclusione esprimono quindi requisiti di carattere amministrativo o tecnico che un'operazione deve possedere per essere selezionata nell'ambito del Programma Operativo Regionale e sono tesi ad individuare, tra i progetti presentati, quelli che possono accedere alla successiva fase di valutazione.

Nello specifico riguardano i seguenti elementi:

- requisiti formali della proposta (ad es. correttezza dell'iter amministrativo di presentazione della domanda di finanziamento);
- requisiti del proponente (ad es. eleggibilità del proponente secondo quanto previsto dal POR e dalle normative comunitarie, nazionali e regionali);
- requisiti del progetto/operazione (requisiti di carattere sostanziale, strettamente collegati alla strategia ed ai contenuti del POR e delle azioni di riferimento).

I criteri di ammissibilità generale, essendo trasversali, sono applicabili a tutte le azioni del Programma Operativo Regionale. Nello specifico, tali criteri attengono: (i) al rispetto dei requisiti di presentazione della domanda (tempistica, e modalità fissate dal bando); (ii) al possesso dei requisiti soggettivi di partecipazione, completezza della domanda e presenza degli allegati obbligatori previsti; (iii) al rispetto delle Direttive Europee e, infine, (iv) al rispetto dei limiti temporali previsti dal Reg. UE 1303/2013; (v) alla coerenza con le categorie di operazione previste dal POR; (vi) alla localizzazione dell'intervento sul territorio regionale; (vi) alla stabilità dell'operazione, ex art. 71 del Reg. UE 1303/2013.

Altri criteri di ammissibilità si differenziano in funzione del contenuto dell'operazione e possono discendere da prescrizioni di carattere comunitario e/o nazionale oppure essere indicati dal Programma Operativo Regionale, ovvero essere richiesti dall'avviso pubblico.

I criteri di valutazione sono invece volti a misurare, attraverso un opportuno meccanismo di attribuzione di punteggi, la qualità dei progetti sul piano tecnico/finanziario e di merito e il loro contributo al raggiungimento dei risultati attesi. Si tratta, cioè, di valutare l'idoneità tecnico/finanziaria del soggetto proponente nonché la validità del progetto/investimento rispetto alla sua capacità di concorrere al conseguimento dei risultati attesi della pertinente priorità di investimento.

I criteri di valutazione sono articolati in quattro classi di analisi:

- Rispondenza del progetto/operazione ai risultati attesi (obiettivi specifici) corrispondenti alle priorità di investimento;
- Livello di progettazione e tempistica di esecuzione (se pertinenti);
- Qualità della proposta e integrazione con altri interventi;
- Impatto socioeconomico, in termini di politiche orizzontali (se pertinente).

I criteri di selezione, a seguito dell'approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza, diventano cogenti e saranno inseriti nei bandi/avvisi pubblici relativi alle specifiche Azioni, sulla base della pertinenza e della tipologia di operazione.

Il documento sui criteri di selezione, per sua natura, deve rappresentare una proposta flessibile e dinamica, che potrà essere modificata sulla scorta di osservazioni del Comitato di Sorveglianza e di nuove esigenze che potranno emergere in fase di programmazione e attuazione delle iniziative del POR.

I criteri di selezione potranno trovare applicazione parziale o temperata, nel caso di azioni a titolarità regionale, ossia nel caso di progetti/investimenti definiti e proposti a finanziamento direttamente dalla Regione.

Sulla base del metodo proposto viene di seguito presentata la scheda che illustra i criteri di ammissibilità e di valutazione.

La definizione delle procedure selettive è stata sviluppata sulla base del Quadro Logico di Programmazione e tiene conto del nesso causale che per ciascun Asse lega: Analisi dei bisogni → Risultati Attesi → Azioni → Principi guida per la selezione delle operazioni → Criteri di ammissibilità e di valutazione.



### **3.1 CRITERI DI SELEZIONE GENERALI VALIDI PER TUTTI GLI ASSI E TUTTE LE OPERAZIONE DEL POR**

#### **REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ FORMALE**

##### **REQUISITI DI RICEVIBILITÀ/ESCLUSIONE DELLA PROPOSTA**

- Rispetto delle modalità e della tempistica di presentazione del progetto e della relativa documentazione
- Conformità con la normativa in materia di Aiuti di Stato e Appalti e adempimenti da parte del beneficiario per il rispetto della normativa suddetta, laddove necessario
- Rispetto delle prescrizioni dell'art. 71 del Reg. UE 1303/2013 "Stabilità delle operazioni"

##### **REQUISITI DEL SOGGETTO PROPONENTE**

- Eleggibilità del soggetto proponente sulla base di quanto previsto dal POR

##### **REQUISITI DEL PROGETTO/OPERAZIONE**

- Rispondenza del progetto alle azioni e alle categorie previste nel POR
- Ubicazione dell'intervento nel territorio regionale, fatti salvi i casi regolamentati dall'art. 70.2 del Reg. UE 1303/2013 e i casi previsti dalla normativa sugli aiuti di stato

### 3.2 ASSE 2: “OCCUPAZIONE”

**Risultato Atteso (Obiettivo Specifico) 9.3 - Aumento/ consolidamento/qualificazione dei servizi e delle infrastrutture di cura socio-educativi rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell'autonomia e potenziamento della rete infrastrutturale e dell'offerta di servizi sanitari e sociosanitari territoriali**

*Azione 3. Sostegno ai lavoratori maggiormente colpiti dagli effetti di sospensione delle attività scolastiche durante il lockdown, quali lavoratori impegnati nelle mense e nella pulizie delle scuole*

Criteri di ammissibilità sostanziale	Criteri di valutazione
<p><b>Requisiti del progetto/operazione:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Rispondenza dei beneficiari finali con quelli individuati nel POR (Status di lavoratore i lavoratori impegnati nelle mense e nella pulizia delle scuole)</li><li>- Sospensione della propria attività lavorativa nel periodo del <i>lockdown</i></li></ul>	<p>Rispondenza dell'operazione alle finalità stabilite dall'Azione del POR inserita in risposta alla crisi pandemica ed al quadro normativo di riferimento (CRII e CRII+)</p>